

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ciro Caccaviello, 2 gennaio 2015

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2012 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA e FIDEIUSSORI

-attori-

Contro

BANCA

-convenuto-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Gli attori hanno premesso che:

L'istante ha stipulato nel 2002 con la Banca i seguenti rapporti:

- c/c n. omissis;
- conti anticipi nn. omissis.

I sigg.ri omissis hanno prestato fideiussione in favore della suddetta.

In data 12.1.11 la Banca revocava gli affidamenti concessi.

Hanno dedotto che la Banca ha applicato al rapporto le seguenti condizioni illegittime:

- capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- interessi ultralegali ed altri oneri applicati in assenza di contratto scritto;
- cms in base a clausola nulla;

la Banca ha, altresì, operato una revoca "brutale" degli affidamenti.

Hanno poi dedotto l'invalidità della fideiussione per l'inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede.

Hanno, quindi, chiesto determinarsi il reale saldo del c/c; dichiararsi invalide le fideiussioni prestate; condannarsi la Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ciro Caccaviello, 2 gennaio 2015

La Banca deduceva che i contratti in questione sono stati regolarmente redatti per iscritto e che alcuna condizione non pattuita è stata applicata; chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Tanto premesso si osserva preliminarmente che l'atto di citazione è formulato in termini totalmente generici e non contiene, in sostanza, alcuna contestazione specifica.

Tutte le deduzioni formulate in comparsa conclusionale e nelle memorie istruttorie sono tardive e non possono essere prese in considerazione.

Venendo al merito va detto che la Banca ha prodotto in originale tutti i contratti in questione. I contratti suddetti, però, sono stati sottoscritti dal solo cliente.

L'attore, pertanto, sostiene che, in realtà, tali contratti non si sarebbero conclusi in quanto la sottoscrizione, da parte del cliente, del modulo sottopostogli costituirebbe una mera proposta contrattuale che non è stata mai accettata dalla Banca.

Né tale proposta potrebbe considerarsi accettata dalla Banca mediante la produzione in giudizio della scrittura, che equivale a sottoscrizione della medesima, in quanto il cliente aveva già provveduto a revocare tale proposta con atto scritto comunicato alla Banca. Tanto meno il contratto potrebbe considerarsi concluso per fatti concludenti in quanto, com'è noto, la legge prevede la forma scritta per la stipula di tali contratti.

La questione, allora, diventa quella di stabilire **se il modulo contrattuale sottoscritto dal solo cliente possa soddisfare il requisito formale richiesto dal legislatore.**

Si ritiene di sì.

L'art. 127 D.L.vo 1.9.93 n. 385 come riformato dal D.L.vo n. 218/10, sancisce che "*le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice*"; nella versione originaria la norma prevedeva la rilevabilità della nullità da parte del solo correntista.

L'inosservanza dell'obbligo di stipulare per iscritto i contratti bancari, quindi, costituisce una nullità relativa che può esser fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio solo a tutela del medesimo.

Si tratta, quindi, di una cd. nullità di protezione in quanto non ha la funzione di tutelare i terzi o il pubblico interesse ma solo quella di garantire il cliente quale contraente debole rispetto all'Istituto di credito.

La forma scritta richiesta dal legislatore per i contratti bancari, allora, non ha carattere di forma solenne.

Ne consegue che, perché la *ratio* della norma sia soddisfatta, è sufficiente che il cliente sottoscriva un atto che contenga gli elementi prescritti dalla legge: in tal modo il cliente viene informato circa le pattuizioni stipulate e viene responsabilizzato circa la serietà dell'impegno che assume.

La sottoscrizione della banca non è, invece, necessaria né a sua tutela (trattandosi di regola di contratti formati su moduli predisposti dalla banca stessa) né ai fini della conclusione del contratto, per la quale l'effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco.

Né la problematica della revoca del consenso ha un reale significato trattandosi di rapporti dai quali il cliente può recedere in qualunque momento: opinare diversamente costituirebbe una chiara violazione dell'obbligo legale di eseguire il contratto secondo buona fede.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ciccaviello, 2 gennaio 2015

Non a caso il legislatore, all'art. 1350 cc, elenca specificamente gli atti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, e si tratta di fattispecie in cui tale requisito è motivato da speciali necessità, inerenti la tutela dei terzi e di pubblici interessi, che in alcun modo si riscontrano in questo caso, dove la nullità di protezione ha una mera funzione di riequilibrio dei rapporti di forza tra i contraenti.

In definitiva un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente *in toto* e specificamente ove richiesto e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma.

Il cliente potrà recedere ma non revocare un consenso che si è già incontrato con l'accettazione della controparte, prestata per fatti concludenti.

Nella specie il contratto contiene la previsione esauriente di tutte le condizioni praticate.

In particolare è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rispetto dei criteri di cui alla delibera CICR del 9.2.2000.

Le censure mosse ai contratti di fideiussione sono del tutto generiche e non si traducono in eccezioni di invalidità dei medesimi.

Alcuna prova, infine, è stata prodotta dei danni prodotti dalla revoca degli affidamenti la quale, peraltro, è stata preceduta da debito preavviso.

La domanda, pertanto, va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda; condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.000 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e s.g. come per legge.

Napoli, 02/01/2015

Il Giudice
dott. Ciccaviello

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**